



Statuto dei Verdi del Locarnese

I. Nome e sede

¹ I “Verdi del Locarnese” sono una sezione distrettuale dei “Verdi del Ticino”. Essa è costituita in associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

² La sede è a Locarno.

II. Scopo

I “Verdi del Locarnese” promuovono e diffondono il programma dei “Verdi del Ticino” e si impegnano in particolar modo nel radicare la presenza dei Verdi a livello comunale e distrettuale, concentrando la propria attività su temi locali e regionali.

III. Membri

È Membro della Sezione chi è iscritto ai “Verdi del Ticino” o ai “Giovani Verdi della Svizzera Italiana”, e risiede nella regione del Locarnese e valli. La sezione si riserva di accogliere anche i membri residenti fuori dalla regione e che lo richiedono espressamente.

IV. Finanziamento

1) La Sezione fa fronte ai propri impegni con il patrimonio della Sezione.

2) La Sezione si finanzia con le sottoscrizioni volontarie, le donazioni, i legati, il provento di manifestazioni o pubblicazioni, finanziamenti pubblici e contributi puntuali del partito cantonale.

³ I Membri della Sezione non rispondono personalmente dei debiti della Sezione.



V. Organi statutari

¹ Gli organi statutari della Sezione sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Comitato

VI. L'Assemblea

¹ L'Assemblea è l'organo supremo dei "Verdi del Locarnese" ed è costituita dai suoi Membri. Viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno dal Comitato; in seduta straordinaria su richiesta di un quarto dei suoi Membri oppure del Comitato.

² L'Assemblea viene convocata, con annesso ordine del giorno, con almeno due settimane di anticipo, ridotto a 7 giorni in caso d'urgenza.

³ Le persone esterne alla Sezione possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

⁴ Le competenze dell'Assemblea sono:

- approvare lo Statuto e le sue modifiche;
- stabilire e aggiornare il programma della Sezione;
- eleggere i Membri del Comitato;
- eleggere il coordinatore della Sezione;
- nominare i gruppi di lavoro;
- decidere sui ricorsi che le pervengono;
- nominare un revisore dei conti;
- approvare i conti della Sezione;
- revocare il Comitato;
- sciogliere la Sezione.

⁵ L'Assemblea è presieduta dal Presidente del giorno, scelto tra i membri presenti.

VII. Diritto di voto e maggioranza nell'Assemblea

¹ Ogni Membro della Sezione del Locarnese ha diritto di voto individuale.

² Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti individuali espressi dai membri presenti, salvo in caso di modifica degli Statuti e di scioglimento della Sezione, dove è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

³ Su richiesta dei due terzi dei membri presenti, si può deliberare su oggetti non contemplati dall'ordine del giorno.

⁴ Se richiesto da almeno un quarto dei membri presenti, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.

VIII. Comitato

¹ Il Comitato è eletto dall'Assemblea. Si compone di un minimo di 5 membri e un massimo di 15 membri, in ogni caso in numero dispari.

² Il Comitato viene eletto ogni due anni e può essere rieletto a più riprese.

³ Il Comitato viene convocato dal Coordinatore. Le sedute sono aperte a tutti i Membri della Sezione. Hanno diritto di voto solo i Membri del Comitato. La partecipazione di persone esterne alla Sezione deve essere condivisa dai presenti.

⁴ Il Comitato esegue le decisioni dell'Assemblea e guida la Sezione. In particolare:

- nomina al proprio interno il Sostituto del Coordinatore;
- nomina al proprio interno il Cassiere;
- convoca l'assemblea e ne fissa l'ordine del giorno;
- adotta le misure politiche urgenti;
- decide e organizza azioni ed attività;
- prende posizione su votazioni comunali, come pure su temi politici e sociali a livello regionale;
- promuove e mantiene il contatto con i "Verdi del Ticino" e con altre formazioni politiche e associazioni;
- nomina il rappresentante della Sezione in seno al Comitato dei "Verdi del Ticino";



IX. Il Coordinatore

¹ Il Coordinatore è la persona di riferimento verso l'esterno e si occupa di coordinare l'attività dei "Verdi del Locarnese". In caso d'assenza ne fa le veci il suo Sostituto.

X. Scioglimento

¹ Oltre ai casi previsti dalla legge, lo scioglimento della Sezione può essere decretato solo dall'Assemblea dei Membri con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e solo se la convocazione prevede tale punto all'ordine del giorno

² Deciso lo scioglimento della Sezione, l'Assemblea decide a chi devolvere l'eventuale patrimonio della Sezione, che dovrà essere usato per scopi analoghi a quelli della Sezione.

³ In difetto di destinazione speciale, il patrimonio sarà devoluto in beneficenza, con preferenza ad enti o associazioni che si dedicano alla difesa dell'ambiente.

XI. Disposizioni finali

¹ Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Membri con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

² La convocazione dell'Assemblea durante la quale è prevista una deliberazione circa la modifica degli Statuti deve espressamente menzionare tale punto all'ordine del giorno, nonché menzionare il testo della modifica proposta.

³ Per quanto non è previsto dal presente Statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costituente il 12 maggio 2009 ed entra in vigore con effetto immediato.

Locarno, il 12 maggio 2009